



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Ufficio Affari Generali

Roma, *data del protocollo*

OGGETTO: Spese conseguenti agli accertamenti tecnici su veicoli di micromobilità.  
Quesito.

ALLA PREFETTURA

Area III – Sistema Sanzionatorio Amministrativo,  
Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio  
Pec: [protoc-llo.prefri@pec.interno.it](mailto:protoc-llo.prefri@pec.interno.it)

RIETI

Con riferimento alla nota n. 4199/2025/TRAFF concernente l'oggetto, si rappresenta quanto segue per la parte di competenza.

Preliminärmente si evidenzia che la normativa di riferimento dei dispositivi per la micromobilità elettrica è diversa in ragione della tipologia di dispositivo.

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (di seguito denominati *monopattini*) sono disciplinati dall'art. 1, commi da 75 a 75-vicies-quinquies della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 18 agosto 2022<sup>1</sup>, gli *hoverboard*, i *segway* e i *monowheel* (di seguito solo *altri dispositivi*), dall'art. 14, comma 2, della legge 25 novembre 2024, n. 177 e dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019<sup>2</sup>, mentre i velocipedi a pedalata assistita (di seguito solo *velocipedi*) dall'art. 50 del codice della strada, comma 2-bis.

Con riferimento alle corrette modalità di accertamento tecnico sui veicoli in parola, si ritiene che tali accertamenti debbano essere svolti solo nelle ipotesi in cui:

- i monopattini e gli altri dispositivi sviluppino una velocità superiore a quella prevista perché non muniti di regolatore di velocità<sup>3</sup>. A tale

<sup>1</sup> Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30.08.2022, che ne ha definito le caratteristiche tecniche.

<sup>2</sup> Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 02.07.2019, che ne ha definito le caratteristiche tecniche.

<sup>3</sup> Come previsto dall'art. 2 del DM 18.08.2022 e dall'art. 1, comma 75, lettera e) della legge 160/2019 per i monopattini, e dall'art. 2, comma 7 del DM 04.06.2019 per gli altri dispositivi.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Ufficio Affari Generali

violazione consegue una sanzione pecuniaria da 200 a 800 euro prevista, per i monopattini, dall'art. 1, comma 75-*undevicies* della legge 160/2019, mentre per gli altri dispositivi dall'art. 14, comma 2 della legge 177/2024;

- i monopattini abbiano il motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 0,50 kW<sup>4</sup>. A tale violazione consegue una sanzione pecuniaria da 200 a 800 euro ai sensi dell'art. 1, comma 75-*undevicies* della legge 160/2019;
- i monopattini e gli altri dispositivi abbiano un motore termico o il motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW. A tale violazione consegue una sanzione pecuniaria da 200 a 800 euro prevista, per i monopattini ai sensi dall'art. 1, comma 75-*undevicies* della legge 160/2019, per gli altri dispositivi ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 177/2024. In entrambi i casi è prevista la sanzione accessoria della confisca amministrativa;
- i velocipedi che hanno motore ausiliario elettrico con potenza nominale continua superiore a 0,25 kW<sup>5</sup> o che si muovono autonomamente con il motore elettrico senza pedalare (con velocità superiore a 6 km/h) o che sviluppano una velocità superiore a 25 km/h senza che il motore elettrico si interrompa. A tale violazione consegue una sanzione pecuniaria da 845 a 3382 euro ai sensi dell'art. 50 cds. Tale sanzione concorre con quella prevista dall'art. 97 "Circolazione dei ciclomotori", comma 7 codice della strada in quanto il velocipede è considerato un ciclomotore<sup>6</sup>, con conseguente sanzione accessoria della confisca ai sensi dell'art. 97, comma 14 cds.

Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, per i velocipedi e i monopattini si deve fare riferimento al Titolo VI del codice della strada<sup>7</sup>, mentre per gli altri dispositivi si dovranno seguire le procedure della legge 689/1981, secondo le quali l'importo da pagare in misura ridotta corrisponde al doppio del minimo o a un terzo del massimo se più favorevole che, nel caso in esame, corrisponde ad euro 266,67.

Per le procedure della confisca si deve fare riferimento al Titolo VI del codice della strada<sup>8</sup>, con applicazione del sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 dello stesso codice. Pertanto, il mezzo sequestrato deve essere affidato in custodia al proprietario o, in caso di sua assenza, al conducente. Qualora tale affidamento non sia

<sup>4</sup> Come previsto dall'art. 1, comma 75 della legge 160/2019 e dall'art. 2, comma 3 del DM 04.06.2019.

<sup>5</sup> 0,50 kW se adibiti a trasporto di merci.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 50, comma 2-bis cds.

<sup>7</sup> Come previsto, per i monopattini, dall'art. 1, comma 75-vicies-bis della legge 160/2019 .

<sup>8</sup> Come previsto dall'art. 1, comma 75-vicies della legge 160/2019 per i monopattini, e dall'art. 14, comma 2 della legge 177/2024 per gli altri dispositivi.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Ufficio Affari Generali

possibile, salvo diverso avviso dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale e le Prefetture – U.T.G, si ritiene che:

- i velocipedi ed i monopattini (ai primi equiparati ai sensi dell’art. 1, comma 75-quinquies della legge 160/2019), in quanto considerati veicoli, possono essere affidati ai depositi autorizzati dal prefetto e al custode acquirente;
- gli altri dispositivi non qualificati come veicoli non possono essere affidati in custodia al custode acquirente<sup>9</sup> né al deposito autorizzato dal prefetto<sup>10</sup>, ma devono essere custoditi presso l’ufficio da cui dipende l’agente accertatore.

Gli accertamenti tecnici possono essere compiuti ai sensi dell’art. 13 legge 689/1981, documentando con apposito verbale tutte le operazioni compiute e, qualora ci si avvalga di officine specializzate, i soggetti che effettuano la prova devono essere nominati ausiliari tecnici. In particolare, si possono utilizzare banchi prova a rulli<sup>11</sup> che permettono di verificare la coppia erogata e la velocità massima che può essere sviluppata mediante la misura della velocità di rotazione della ruota e della coppia motrice erogata dalla ruota stessa<sup>12</sup>.

Occorre considerare che la potenza rilevata alle ruote non può che essere più ridotta di quella del motore, pertanto qualora questo valore sia superiore a quello previsto, calcolando anche la tolleranza strumentale ove prevista, è possibile affermare che il motore è in grado di erogare una potenza nominale continua superiore ai limiti consentiti.

Inoltre, atteso che la potenza del motore da rilevare non è quella di picco<sup>13</sup> ma quella nominale continua, la prova deve essere eseguita per diversi minuti al massimo regime possibile, affinché il rilevamento della potenza si stabilizzi su un certo valore.

Per quanto riguarda, infine, l’imputazione delle spese per gli accertamenti tecnici, salvo diverso avviso dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale e le Prefetture – U.T.G, si ritiene che qualora l’accertamento dia esito positivo, le spese debbano essere sostenute dal trasgressore ai sensi dell’art. 201 comma 4 del codice della strada per i monopattini<sup>14</sup>

<sup>9</sup> Perché non rientranti nell’ambito della convenzione sottoscritta con tali soggetti.

<sup>10</sup> Perché non sono previste tariffe per oggetti diversi dai veicoli.

<sup>11</sup> Occorre considerare che i banchi prova a rulli devono essere idonei in relazione al peso dei dispositivi sottoposti a verifica.

<sup>12</sup> Si ritiene che la mancanza del regolatore di velocità per i monopattini e gli altri dispositivi, nonché lo sviluppo della velocità dei velocipedi possa essere accertata anche con gli apparecchi appositamente approvati per la misurazione della velocità, con prova eseguita su una strada perfettamente pianeggiante.

<sup>13</sup> Erogata per lo spunto in partenza.

<sup>14</sup> In virtù del richiamo all’applicazione del Titolo VI del codice della strada contenuto nell’art. 1, comma 75-vicies della legge 160/2019.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Ufficio Affari Generali

ed i velocipedi ed ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 per gli altri dispositivi <sup>15</sup>, mentre in caso di esito negativo saranno poste a carico dell'organo accertatore.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Scali

---

<sup>15</sup> Per i quali trova applicazione il procedimento amministrativo della legge 689/1981.